

24/01/2020
prot n. 362/U

Spett.li
Ministero delle infrastrutture e Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture,
Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Vigilanza
sulle Concessioni Autostradali
Ufficio Territoriale di Bologna
Viale Masini 8/10
0126 BOLOGNA
uit.bologna@pec.mif.gov.it
ordinanze.utbo@mif.gov.it

Centro Operativo Autostradale
c/o Direzione di Tronco
Autostrade per l'Italia
Via Polveriera, 11
20026 NOVATE MILANESE MI
coa.novatemilanese.mi@pecps.poliziadistato.it

SEZIONE POLIZIA STRADALE
Via Monte Grappa, 25
25128 BRESCIA BS
sezpolsrada.bs@pecps.poliziadistato.it

DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE
Via Brescia, 59
25018 MONTICHIARI BS
polstradadist.montichiari.bs@poliziadistato.it

ORDINANZA CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ A KM/H 110 TRA LE PROGRESSIVE CHILOMETRICHE 236+600 E 236+050 IN CARREGGIATA SUD

In allegato alla presente trasmettiamo, in originale al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Dipartimento per le Infrastrutture, Sistemi Informativi e Statistici, Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali - Ufficio Ispettivo Territoriale di Bologna, l'ordinanza n° 5 emessa in data 21/01/2020 concernente l'istituzione del limite di velocità a Km/h 110 tra le progressive chilometriche 236+600 e 236+050 in carreggiata Sud

A disposizione per ulteriori ragguagli in merito cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dott. Ing. Marco COMI)



Autovia Padana S.p.A.

Direzione & Coordinamento: SIAS S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale 211 Della Lomellina 3/13 – 15057 Tortona (AL) – Italia

Sede operativa e amministrativa: Località San Felice – 26100 Cremona (CR) – Italia

Tel.: (+39) 0372.4731 – PEC: autoviapadana@legalmail.it – Mail: info@autoviapadana.it

Cap. Soc. € 163.700.000,00 Int. Vers. – Iscr. Reg. Imp. / C.F. / P.I. 02490760069 – R.E.A. AL260174

AUTOVIA PADANA S.p.A.

Località San Felice CREMONA

ORDINANZA N. 5/2020

ORDINANZA CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ A KM/H 110

TRA LE PROGRESSIVE CHILOMETRICHE 236+600 E 236+050 IN CARREGGIATA

SUD

Il sottoscritto Dott. Ing. Marco Comi, Direttore di Esercizio della Società,

P r e m e s s o

- Che i nuovi elementi di protezione delle pile dei sovrappassi (di altezza pari a cm 180) sono più alti di 50 cm. delle barriere di sicurezza a cui sono raccordati;
- Che tali elementi generano un potenziale impedimento in termini di visuale libera minima;
- Che per il sovrappasso 222 al Km 236+279, essendo in curva, si rende necessario ridurre la velocità dei mezzi in transito in carreggiata Sud per non penalizzare l'utenza autostradale in termini di distanza di visibilità minima d'arresto.

visti

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 - comma 6, del Codice della Strada emesso con D.L. 30/4/1992, n. 285;
- gli articoli del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n° 495 del 16/12/1992) e s.m.i.;

O r d i n a

- l'istituzione di un limite di velocità in carreggiata sud tra le progressive chilometriche 236+600 e 236+050

- Tutte le prescrizioni sopra menzionate saranno rese note all'utenza autostradale mediante l'apposizione di opportuna segnaletica stradale, posta in opera in prossimità di tale tratto autostradale in entrambi i lati della carreggiata e più precisamente:

- Km 236+600 Sud Limite di velocità 110 Km/h (Fig. II 50 art. 116)
- Km 236+050 Sud Limite di velocità 130 Km/h (Fig. II 50 art. 116)

Fa obbligo

a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza avrà validità dopo la posa in opera di idonea segnaletica.

Cremona, 21/01/2020

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dott. Ing. Marco COMI)

